

Società cooperativa sociale ONLUS

Emergenza soccorso

Via Pablo Picasso n°18 09036 Guspini (VS)

p.iva/C.F 03245390921 C.C. 70049478

Regolamento Interno L.142/2001



**Approvato dall' Assemblea
Dei soci**

In data 26/10/2009

- ART. 1 -

Il presente regolamento tende ad armonizzare il rapporto mutualistico presente nella cooperativa con l'attività lavorativa del socio, secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 03.04.2001 n° 142.

- ART. 2 -

I soci lavoratori della cooperativa:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali, anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

- ART. 3 -

Tra il socio e la cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- subordinato, sia a tempo pieno, parziale, determinato;
- autonomo;
- professionale;
- di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto;
- di associazione in partecipazione;
- di agenzia;
- è inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

Le suddette tipologie di rapporto di lavoro debbono comunque contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

- ART. 4 -

Chi desidera diventare socio della cooperativa dovrà indicare nella domanda di ammissione oltre a quanto richiesto dallo statuto, anche la tipologia di rapporto di lavoro che intende instaurare con la cooperativa.

I soci lavoratori possono in qualunque momento presentare richiesta al Consiglio di Amministrazione di variazione della tipologia del rapporto di lavoro in essere.

Il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame le richieste pervenute, valutandole in funzione dei servizi erogati, della compatibilità, dell'organizzazione aziendale e dei requisiti del socio.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

- ART. 5 -

Ai soci, con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato, verrà corrisposto un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

Per i rapporti di lavoro diversi da quelli subordinati, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, si fa riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

In particolare la Cooperativa "EMERGENZA SOCCORSO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" dovrà fare riferimento al "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO - SANITARIO ASSISTENZIALE – EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO"

I soci saranno impegnati all'interno dell'attività aziendale in funzione del titolo di studio, della qualifica o altro titolo posseduto e della professionalità acquisita, al fine di valorizzare il rispetto della persona e di accrescerne il ruolo all'interno della compagine sociale.

- ART. 6 -

L'interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, è causa di esclusione da socio e l'esclusione da socio è causa d'interruzione del rapporto di lavoro.

Le controversie tra socio e cooperativa, relative alla prestazione mutualistica, sono di competenza del Tribunale Ordinario.

- ART. 7 -

Ai soci, con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, si applicano tutte le disposizioni di legge che riguardano la tipologia del rapporto di lavoro relativamente agli effetti di natura fiscale, assicurativa, previdenziale e infortunistica.

- ART. 8 -

I soci con rapporto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti previa autorizzazione scritta da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa e sempreché la nuova attività che si intende svolgere non sia in contrasto con gli scopi e con le finalità mutualistiche della cooperativa.

- ART. 9 -

In sede di approvazione del bilancio di esercizio potrà essere definito, in base ai risultati economici dell'esercizio, un ristorno in misura non superiore al 30% del trattamento retributivo complessivo sia per i soci subordinati che per i soci con rapporto di lavoro diverso.

L'erogazione potrà avvenire mediante integrazione della retribuzione o aumento gratuito del capitale sociale.

- ART. 10 -

In caso di crisi aziendale dovuta a contrazione di attività, crisi settoriale o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso dei crediti o altri motivi di analoga gravità, il Consiglio d'Amministrazione predisporrà un piano d'intervento da sottoporre all'assemblea.

L'assemblea potrà deliberare un piano d'intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali.

Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all'art. 9 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.

Il piano d'intervento potrà prevedere anche forme di apporto economico, da parte dei soci, sia sotto forma di lavoro non retribuito, sia di apporto finanziario, sia di riduzione del trattamento economico.

- ART. 11 -

La Cooperativa provvede tramite la propria struttura amministrativa e gestionale, all'acquisizione del lavoro e alla relativa distribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di rapporto in essere.

La Cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l'occupazione dei soci le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste dell'organizzazione del lavoro e a quelle della committenza.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro si può verificare, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, che parte dei soci non possano esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possano esercitarla soltanto a orario ridotto.

In presenza della suddetta situazione il Consiglio di Amministrazione, nell'adottare i relativi provvedimenti, dovrà tener conto delle esigenze aziendali, delle professionalità richieste e dell'anzianità di servizio.

In caso di termine del contratto in appalto o di chiusura del servizio, il rapporto di lavoro ed associativo, con i soci occupati nei servizi interrotti, sarà sciolto con la medesima decorrenza.

Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro scelto.

- ART. 12 -

Se non è possibile assicurare, al socio, il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro con il socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione, in attesa di poter affidare allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

- ART. 13 -

Le mancanze e i comportamenti del socio verso la società e verso il servizio prestato sono sanzionati, a seconda della circostanza, dalle norme dello statuto, dal regolamento interno e da quanto previsto dal C.C.N.L.

In particolare è proibito assumere alcolici o sostanze stupefacenti all'inizio, durante e alla fine del turno di lavoro. Qualsiasi violazione di questa regola verrà sanzionata con la sospensione immediata dal lavoro e sottoposta al Consiglio di Amministrazione che provvederà a comminare eventuali altre sanzioni, previste dallo Statuto, da regolamenti interni o dal C.C.N.L.

- ART. 14 -

L'ammissione al lavoro verrà comunicata al socio.

In caso di rapporto subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

Per gli altri tipi di rapporto saranno stipulati appositi contratti in base alle norme specifiche contenenti tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione è delegato a predisporre per ogni tipo di rapporto l'elenco dei documenti richiesti.

Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del rapporto di lavoro, comunicando tempestivamente tutte le successive variazioni.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/03 (privacy) ed eventuali modifiche eventualmente intervenute.

- ART. 15 -

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro scelto.

Ogni socio deve attenersi alle delibere degli Organi sociali della Cooperativa.

Ogni socio ha diritto di criticare l'operato della cooperativa, motivando la critica in forma scritta e purché questa sia costruttiva per la società.

E' fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative o aziendali.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono essere indirizzati al Consiglio di Amministrazione.

- ART. 16 -

Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sono tenuti al segreto, per cui tutte le decisioni e i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e/o ai terzi. Chiunque opera all'interno della cooperativa deve compiere opera di promozione e pubblicità informando il Consiglio di Amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

- ART. 17 -

Il lavoro dei soci viene di norma organizzato dal Presidente o da persona delegata dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio, oltre a svolgere con responsabilità e correttezza il proprio lavoro, è tenuto a rispettare gli orari di lavoro.

- ART. 18 -

I compensi ai soci, con rapporto di lavoro subordinato, saranno erogati normalmente con cadenza mensile.

I compensi agli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale stipulato.

La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa.

Se, per fatti contingenti, non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci.

Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

- ART. 19 -

I soci con rapporto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la propria attività secondo quanto previsto nel contratto individuale stipulato.

La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l'obbligo di raccordare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, inoltre, alle attività di coordinamento necessarie per il buon svolgimento dell'attività sociale.

La Cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale, richiedendo al socio controdeduzioni in merito.

In ogni caso, l'interruzione del rapporto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e quest'ultima può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.

- ART. 20 -

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente, alla cooperativa, le assenze che possono portare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale, affinché il servizio non resti scoperto con grave danno per la società.

- ART. 21 -

I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla normativa vigente.

La Cooperativa garantirà al socio la necessaria formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

- ART. 22 -

Quanto previsto dal presente regolamento si applica anche al socio cooperatore iscritto nella categoria speciale ai sensi del 3° comma dell'art. 2527 del c.c.

- ART. 23 -

Il rapporto di lavoro del socio, diverso da quello subordinato, cessa alla data stabilita nel contratto individuale senza alcun preavviso, oppure al venir meno del rapporto associativo o, ancora, in caso di dolo o colpa grave.

- ART. 24 -

I soci, in quanto soggetti che partecipano alla formazione del capitale sociale, al rischio d'impresa e ai risultati economici, così come previsto dall'art. 1 della L. 03.04.2001 n. 142, contribuiscono alle spese di gestione aziendale

dando mandato col presente regolamento al Consiglio di Amministrazione per la determinazione dei relativi costi e delle quote di partecipazione, indispensabili per la vita e lo sviluppo aziendale.

- ART. 25 -

Essendo la cooperativa costituita da un numero di soci non superiore a 15, non si applicano gli artt. dal n. 18 al n. 27 della L. 20 maggio 1970 n. 300.

- ART. 26 -

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento allo statuto della cooperativa e alle leggi vigenti.

- ART. 27 -

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

Letto, approvato e sottoscritto.

I SOCI

Roberto Manna

Margie P. P. P.

Margie S. S.

Antonella S. S.

Stano J.

Guspini, li 26/10/2009